

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## Calcolo del Fondo risorse decentrate personale dirigente

C.C.N.L. 23/12/1999 - C. C. N. L. 12/2/2002 - C. C. N. L. 22/2/2006 - C.C.N.L. 14/5/2007 - C.C.N.L. 22/2/2010 - C.C.N.L. 3/8/2010

					2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disposi zione	Articolo	Descrizione			Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997								
CCNL 23.12.19 99	ART. 31 Comma 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31.12.1999	Retribuzione Posizione	3,30%						
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997								
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. N. 29/1993								
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. d)	Importo pari al 1,25% del <b>monte salari della dirigenza per l'anno 1997</b> a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contr. pubblico	Monte Salari 1997	1,25%						
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del CCNL 1996 e all'art. 18 della <b>Legge n. 109/1994</b> e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 ( <b>ici</b> )								
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni								

CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. g)	importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alla finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)								
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 1 lett. i)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 ccnl 1999								
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 2	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del <b>monte salari della dirigenza per l'anno 1997</b> . Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)	Monte Salari 1997	1,20%						
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 3	in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di			55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 3	in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di						10.000	10.000	10.000
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 3	in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di							2.103	2.103
CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 4	A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate all'innalzamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei								

CCNL 23.12.19 99	ART. 26 Comma 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.	Minore importo finanziamento derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.		6%						
CCNL 23.12.19 99	ART.27 comma 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa									
CCNL 23.12.19 99	Art. 28 comma 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta									
CCNL 12.2.200 2	ART. 1 Comma 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000)	numero posizioni		€ 3.356,97						
CCNL 22.2.200 6	ART. 23 Comma 1	DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)	numero posizioni		€ 520,00						
CCNL 22.2.200 6	ART. 23 Comma 3	DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001	Monte Salari 2001		1,66%						

CCNL 14.5.200 7	ART. 4 COMM A 1	Dall'1.1.2004: Incremento economico della retribuzione di un importo annuo di Euro 572,00	- valore della retribuzione di un importo annuo di Euro 572,00	numero posizioni	€ 572,00							
CCNL 14.5.200 7	ART. 4 COMM A 1	Dall'1.1.2005: Incremento economico della retribuzione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento economico della retribuzione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di €572,00	- valore della retribuzione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di €572,00	numero posizioni	€ 572,00							
CCNL 14.5.200 7	ART. 4 COMM A 4	DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003		Monte Salari 2003	0,89%							
CCNL 14.5.200 7	ART. 4 COMMA 2	<i>A decorrere dal 31.12.2005, gli enti possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1</i>		numero posizioni	€ 1.144,00							
CCNL 22/02/20 10	ART. 16 COMM A 1	Dall'01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.		numero posizioni	€ 478,40							

CCNL 22/02/20 10	ART. 16 COMM A 4	dal 31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento	Monte Salari 2005		1,78%						
CCNL 03/08/20 10	ART. 5 COMM A 1	dall'1.1.2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.	numero posizioni		€ 611,00						

CCNL 03/08/20 10	ART. 5 COMM A 4	<p>dall'1.1.2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.</p>	Monte Salari 2007	0,73%						
<b>TOTALE FONDO</b>					<b>€ 55.900,00</b>	<b>€ 55.900,00</b>	<b>€ 55.900,00</b>	<b>€ 65.900,00</b>	<b>€ 68.002,87</b>	<b>€ 68.002,87</b>